



Convegno


Qualità e tutela delle acque destinate al consumo delle grandi utenze

Articolo 2 – Decreto Legislativo n° 31/01

Dott. Pietro Mercurio
AMAP S.p.A

Palermo 18 Giugno 2004

Articolo 2 – Decreto Legislativo n° 31/01





Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31

“Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”

Successive modifiche

D.lgs. 2 febbraio 2002, n. 27

La nuova normativa sulle acque potabili è in vigore a far data 25 Dicembre 2003.

Quali sono le novità introdotte dalla nuova normativa e qual'è il lavoro da fare?



FINALITÀ (art. 1)

Assicurare **la qualità delle acque** destinate al consumo umano, al fine di proteggere la salute dell'uomo dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque garantendone la salubrità e la pulizia.

DEFINIZIONI (Art. 2)

- **“acque destinate al consumo umano”**: acque, trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi o bevande, o per altri usi domestici, siano fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori.

 - **“impianto di distribuzione domestico”**: le condutture, i raccordi, le apparecchiature installati tra i rubinetti normalmente utilizzati per l'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano e la rete di distribuzione esterna.

 - **il “gestore”**: s'intende il gestore del servizio idrico integrato ma anche **chiunque fornisca acqua a terzi** attraverso impianti idrici autonomi o cisterne, fisse o mobili, novità introdotta dal decreto di modifica del D.lgs 31/2001 (il D.lgs 27/2002)
-

Esenzioni

- Non si applica acque minerali, le acque medicinali e, in genere, tutte le acque destinate esclusivamente a quegli usi per i quali la qualità delle stesse non ha ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori (**compresi gli approvvigionamenti privati di singole abitazioni, in cui l'acqua non è fornita a terzi**).
-

Requisiti di qualità delle acque potabili

- ❑ **Le acque destinate al consumo umano sono salubri se:**
 - ❑ non contengono microrganismi e parassiti, nè altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
 - ❑ soddisfano i requisiti minimi indicati nell'allegato I (parte A - parametri microbiologici, parte B - parametri chimici).
 - ❑ sono conformi ai parametri indicatori Allegato1 (parte C).
-

parametri da analizzare

- la salubrità delle acque viene valutata in base al rispetto di requisiti di qualità relativi a determinati valori di parametro contenuti in allegato al decreto (parametri da analizzare):
 - **“parametri microbiologici” (parte A)**
 - **“parametri chimici”, (parte B)**
 - **“parametri indicatori”, (parte C)**
 - **“parametri accessori” (avvertenze)**
-

Controlli.

- il decreto prevede modalità e frequenze di campionamento per il controllo qualitativo delle acque in determinati punti definiti.

punti di rispetto (controllo fiscale)

- punti in cui deve essere garantita La conformità dell'acqua ai valori dei parametri chimici e microbiologici indicati nella parte A e B allegato 1

punti di controllo (autocontrollo)

- punti in cui devono essere effettuati i controlli periodici ***“intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino, nei punti di rispetto i requisiti”*** fissati.
-

Punti di rispetto della conformità

- a) acque fornite attraverso una rete di distribuzione: il punto di consegna (contatore) e punto in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano;
 - b) acque fornite da una cisterna: il punto in cui fuoriescono dalla cisterna;
 - c) acque confezionate in bottiglie o contenitori: il punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori o comunque di messa a disposizione per il consumo;
 - d) acque utilizzate nelle imprese alimentari: il punto in cui sono utilizzate nell'impresa.
-

Punti di controllo periodico

- a) i punti di prelievo delle acque (superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano);
- b) gli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
- c) le reti di distribuzione.

Il D. lgs 31/2001 aggiunge:

- d) gli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
 - e) le acque confezionate;
 - f) le acque utilizzate nelle imprese alimentari
 - g) le acque fornite mediante cisterna, fissa o mobile.
-

acque fornite attraverso una rete di distribuzione:

- **I punti di rispetto sono diventati due:**
 - **il punto di consegna** (ovvero il contatore)
 - **il rubinetto**
-

Responsabilità

- ➤ Il gestore del servizio idrico si considera aver adempiuto ai propri obblighi, quando i valori di parametro fissati nell'allegato I sono rispettati nel punto di consegna.

 - ➤ Per gli edifici e le strutture ricettive in cui l'acqua è fornita al pubblico, il titolare o il gestore dell'edificio o della struttura devono assicurare che i valori di parametro conformi nel punto di consegna, siano mantenuti tali nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto.
-

Responsabilità gestore servizio idrico

- Corretta localizzazione e costruzione degli impianti di acquedotto
 - Adozione di sistemi di gestione e manutenzione adeguati
 - Impiego di materiali idonei all'uso
 - Obbligo di effettuare i controlli interni
 - Obbligo di dotarsi di propri laboratori per i controlli interni o convenzione con altri gestori
 - Conservazione dei referti analitici per cinque anni
 - Adottare interventi per garantire il rispetto dei valori di parametro al punto di consegna.
-

Responsabilità gestore edificio

- La responsabilità da parte dell'amministratore nel garantire il mantenimento dei valori di parametro, non implica necessariamente il fatto che vi sia da parte sua **l'obbligo dei controlli analitici periodici.**
 - Questa tesi si affianca alla considerazione che il legislatore ha disposto **l'obbligo dei controlli al gestore del servizio idrico (controlli interni) ed all'ASL (controlli esterni),** lasciando intendere che l'opportunità di avvalersi dell'analisi periodica delle acque sia legata ad una specifica valutazione da parte del condominio e dell'amministratore che, sulla base dello stato e consistenza dell'impianto condominiale di distribuzione idrica, possa escludere o no l'eventuale esposizione ad un particolare rischio per la salute.
-

Responsabilità

- ❑ **In condizioni ideali:** stato ottimale impianto ed efficiente manutenzione – **nessuna analisi.**
 - ❑ **Nella realtà attuale** appare improbabile che il titolare e lo stesso gestore dell'edificio **possano assicurare** che i valori di parametro forniti dall'acquedotto al contatore siano conservati senza alterazioni sino al rubinetto dell'utente.
 - ❑ Per il **principio della prudenza e per la salvaguardia della responsabilità propria e quella dei condomini,** è opportuno tenere sotto controllo gli impianti idrici comuni, attraverso gli adempimenti di seguito riportati.
-

Responsabilità

Principali adempimenti titolare o gestore dell'edificio

- una verifica analitica periodica degli impianti idrici comuni, al fine di verificare il non superamento dei limiti imposti dal Decreto in oggetto,
 - Un incremento, rispetto al passato, delle misure adottate per la sorveglianza degli impianti idrici (interventi di manutenzione),
 - Adottare interventi correttivi in caso di mancato rispetto dei requisiti di qualità al punto d'uso,
 - Impiegare materiali idonei per gli impianti di distribuzione domestica.
-

Modello analitico di controllo

- ❑ Quale controllo analitico dovrà essere effettuato e con quale periodicità?
 - ❑ Tenuto conto che i controlli periodici sono a carico dell'ASL e del gestore del servizio idrico
 - ❑ Il titolare e il gestore della struttura affiderà ad un laboratorio accreditato, l'incarico di eseguire i controlli analitici sulle acque condominiali con certa una cadenza, almeno semestrale.
 - ❑ L'analisi periodica dell'acqua si limiterà alla determinazione di quei parametri chimici e microbiologici, previsti **dal controllo di routine** dell'Allegato II del D. Lgs. 31/01, che sulla base dell'esperienza, potrebbero avere **frequente incidenza negativa sulla qualità dell'acqua dopo la fornitura.**
 - ❑ Le analisi, infatti, non devono seguire integralmente gli schemi di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs, che sono riservati al gestore del servizio idrico integrato (art. 7) o alla programmazione della azienda unità sanitaria locale (art. 8)
-

Modelli analitici di riferimento

- Il decreto individua due modelli di controllo analitico, in base allo scopo:

Controllo di routine

- monitoraggio periodico della qualità organolettica e microbiologica e dell'efficacia dei trattamenti nonché di tutte quelle sostanze per le quali, possa sussistere il rischio di superamento del valore di parametro nell'acqua distribuita.

Il profilo base analitico di riferimento per il titolare o gestore dell'edificio deve comprendere i seguenti parametri:

- **parametri organolettici (colore, odore, sapore torbidità);**
 - **parametri microbiologici (*E. coli*, coliformi a 37°C);**
 - **ammonio;**
 - **conduttività**
-

Modello analitico

controllo di verifica

- finalizzato a fornire le informazioni necessarie per accertare se tutti i valori di parametro contenuti nel decreto sono rispettati.
-

Attivazione procedura di gestione Non conformità

- nel caso di non conformità rilevate nell'acqua erogata all'interno dell'edificio, e non al punto di consegna, l'amministratore, è tenuto:
 - A comunicare **all'Azienda Sanitaria Locale** l'esito analitico non conforme,
 - Ad adottare, individuate le cause, i provvedimenti necessari a ristabilire i requisiti di potabilità, come indicato dall'Azienda Sanitaria Locale e dal gestore della rete idrica,
 - Ad informare i consumatori interessati circa gli eventuali provvedimenti e comportamenti da adottare, su suggerimento dell'ASL.
-

Sanzioni

- Nei confronti del titolare o dell'amministratore del condominio sono irrogabili le seguenti sanzioni pecuniarie corrispondenti al pagamento:
 - **della somma da euro 10329 a euro 61974** (art. 19 comma 1) qualora fornisca acqua che contenga microrganismi o parassiti o altre sostanze in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
 - **della somma da euro 5164 a euro 30987** (art. 19 comma 2) quando i valori di parametri fissati nell'allegato 1, rispettati nel punto di consegna, non siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto;
 - **della somma da euro 5165 a euro 30987** (art. 19, comma 4-bis) se non conserva per cinque anni i risultati del controllo delle acque.
 - per coloro che ignorano le eventuali prescrizioni imposte dall'Autorità sanitaria, la sanzione si raddoppia.
-